

SPECIALE CHIUSURA BILANCIO 2009

Le principali novità 2009

BILANCIO:

- ▶ Congiuntamente al fascicolo di bilancio, dovrà essere depositata in forma telematica la nuova **istanza XBRL** per lo Stato patrimoniale ed il Conto economico; in tal modo i bilanci delle società potranno essere liberamente elaborati da chi ne abbia interesse senza necessità di reimputare i dati;
- ▶ Sono stati innalzati i limiti per la redazione del **bilancio in forma abbreviata**, come risultano dal nuovo art.2435-*bis* del c.c.;
- ▶ L'innalzamento di tali parametri potrebbe determinare il venir meno dell'obbligo di nomina del **Collegio sindacale** (al riguardo contattare lo Studio);
- ▶ Vengono richieste, sia per i bilanci in forma abbreviata che per quelli in forma ordinaria, nuove informazioni nella nota integrativa, in relazione ai **rapporti con parti collegate** ed alle **operazioni fuori bilancio**;
- ▶ Sono stati innalzati i limiti per la redazione del **bilancio consolidato**.

REDDITO DI IMPRESA:

- ▶ Si continuano ad applicare le **aliquote** del precedente anno; Ires 27,50% e Irapp 3,90%, salvo diverse determinazioni delle regioni di appartenenza;
- ▶ I soggetti interessati applicheranno, ai soli fini delle imposte dirette, la detassazione del 50% degli investimenti in beni nuovi della divisione 28 Atecofin, a condizione di avere perfezionato tali investimenti entro il 31.12.09, in virtù della agevolazione **Tremonti-ter**;
- ▶ Le società di persone e di capitali che hanno stabilmente incrementato il Patrimonio netto nel periodo dal 5 agosto al 31 dicembre 2009, potranno operare una variazione in diminuzione ai fini Ires e Irapp pari al 3% dell'incremento, in forza del **c.d. bonus capitalizzazione**;
- ▶ Gli **ammortamenti** debbono essere conteggiati secondo le regole civilistiche e la loro misura può essere dedotta nei limiti delle percentuali contenute nella tabella del D.M. 31.12.88, che non sono state aggiornate, come invece era stato promesso. Sono inoltre ormai scomparsi ammortamenti anticipati ed accelerati e, sempre dal versante fiscale, la percentuale di ammortamento deve essere ridotta al 50% nel primo anno di entrata in funzione del bene. Infine, si rammenta che i comportamenti contabili non coerenti con quelli del passato potranno essere disconosciuti ai fini fiscali qualora conducano all'ottenimento di vantaggi diversamente non spettanti;
- ▶ I soggetti che hanno **rivalutato i beni immobili** nel bilancio al 31.12.08 dovranno, per la prima volta, applicare l'ammortamento sul maggior valore iscritto nell'attivo; dal punto di vista fiscale, invece, la maggiore quota non è fiscalmente riconosciuta sino al 2013;
- ▶ Per il secondo anno si applicano le limitazioni alla deducibilità delle spese qualificabili come di **rappresentanza**; dal 2009, inoltre, per la prima volta si applica la deduzione limitata al 75% per le spese di **vitto e alloggio**;
- ▶ Per la seconda volta, sui soggetti Ires, si applicherà la regola di deducibilità limitata degli **interessi passivi**, sia pure con una importante precisazione per le società di gestione immobiliare; la franchigia di deducibilità certa concessa dal Legislatore si è decrementata da 10.000 a 5.000 euro; per i soggetti Irpef, invece, trova applicazione il criterio della deducibilità degli interessi secondo il criterio di inerenza e nei limiti della esistenza di eventuali proventi esenti da imposizione;

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

- ▶ Rimangono invariate le regole in tema di scorporo delle aree, di deducibilità limitata dei costi delle auto e per telefonia, mentre la disciplina sulle società di comodo risulta applicabile anche all'Irap e può comportare la perdita del credito Iva in determinate situazioni;
- ▶ Le società di capitali continuano ad applicare il criterio della base imponibile **Irap** fondato sulle **risultanze contabili** e non più fiscali;
- ▶ Continua la **deduzione del 10% dell'Irap pagata nel 2009** (sia pure nei limiti del debito effettivo 2009) dall'imponibile Ires.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

CONTEGGIO AMMORTAMENTI PER L'ANNO 2009

La determinazione delle quote di ammortamento per l'anno 2009 deve essere effettuato in conformità alle indicazioni del documento contabile OIC n.16 che, al riguardo, precisa che l'ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile.

Inoltre:

- ➔ L'ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l'impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;
- ➔ Il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;
- ➔ Se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in nota integrativa.

Tale concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.

Rimangono poi applicabili i seguenti principi:

1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico;
2. la tabella del D.M. 31.12.88, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento);
3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l'aliquota tabellare deve essere ridotta al 50% (non è più applicabile la deroga, vigente solo per il 2008, in forza della quale era possibile non applicare tale riduzione);
4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene;
5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a €516,46 (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte).

Deve essere poi rammentato che l'Amministrazione Finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da **comportamenti contabili non coerenti** (quindi non opportunamente giustificati in nota integrativa) con quelli del passato.

A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

SCHEDA PER IL CONTEGGIO DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES (SOCIETÀ DI CAPITALI E SOGGETTI EQUIPARATI)

La scheda che segue propone un percorso di calcolo per la corretta deducibilità degli interessi passivi secondo le indicazioni fornite dall'art.96 del Tuir.

Le disposizioni che seguono non si applicano ai seguenti soggetti (barrare la casella che interessa)	
SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTEGGIO	Banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell' articolo 1 del D.Lgs n.87/92, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria
	Imprese di assicurazione
	Società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi
	Società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art.96 del regolamento di cui al DPR n.554/99
	società di progetto costituite ai sensi dell'art.156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.163/06
	società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. n.240/90, e successive modificazioni,
	società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale e subiscono un regime di deducibilità così schematizzabile:

casistica	descrizione	Regime di deducibilità
01	Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €50	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza
02	Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a €50	Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici
03	Spese considerate non di rappresentanza	Integralmente deducibili nell'esercizio di competenza

A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.

Spese per omaggi

In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto della attività propria dell'impresa, quali bottiglie di vino, generi alimentari, ecc.) facendo attenzione all'impatto dell'Iva che, secondo il disposto dell'art.19-bis 1 del DPR n.633/72 risulta detraibile ma solo fino al tetto massimo di €25,82. L'imposta non detraibile si cumula con il costo del bene e, pertanto, il limite dei €50 va commisurato alla sommatoria delle due componenti. Di fatto, nei casi d'imposta indetraibile, il limite effettivo di imponibile è il seguente:

descrizione	Limite max di imponibile
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 4%	€ 48,08
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 10%	€ 45,45
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 20%	€ 41,67

INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE

01	Nel Conto economico dell'anno 2009 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a €50	€
-----------	--	---------

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a *plafond*

Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:

elementi distintivi	descrizione
CARATTERISTICHE	Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
DIFFERENTI TIPOLOGIE	a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa
	b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
	c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa
	d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa
	e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a €50)

Spese non di rappresentanza

Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del *plafond*.

03	PER TUTTE LE IMPRESE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
	PER LE IMPRESE CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
	PER LE SOLE DITTE INDIVIDUALI	le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
	l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali, a decorrere dal 01.09.08, non fosse detratta l'Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell'imposta. Per le aziende che non intendessero aderire alla suesposta tesi, si prega di autorizzare lo Studio alla deroga <input type="checkbox"/> barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo complessivo dell'Iva	

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE

Le perdite su crediti di modesta entità

Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L'impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l'infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all'abbandono del credito ecc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l'eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.

Per i crediti **di modesto importo** lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l'impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l'inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l'azione legale di recupero). La nozione di "modesto importo" deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell'azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d'affari.

Lo stralcio del credito, totale o parziale, può avvenire a condizione che prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia al credito stesso.

PROSPETTO DEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Crediti interessati da procedure concorsuali

Indicare nel presente prospetto i crediti interessati da procedure concorsuali, quali:

- fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa)
- liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione)
- concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura)
- amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura)

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

PROSPETTO AI FINI DELLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI

È necessario verificare la riportabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall'art.84 del Tuir.

Il riporto delle perdite è così regolamentato:

- a) perdite riportabili illimitatamente: sono le perdite che sono conseguite **nei primi tre periodi d'imposta** (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento **alla condizione soggettiva delle società socie di società trasparenti**) in relazione ad attività nuove;
- b) perdite riportabili in un periodo di tempo limitato: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo d'imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d'imposta successivo al loro conseguimento.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

PROSPETTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO PER CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA

SALDI ATTIVI E PASSIVI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA

In base alle novità introdotte dalla riforma sull'argomento, nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue:

- ▶ le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, iscrivendo la variazione al conto economico;
- ▶ l'eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con l'estinzione dell'attività o della passività che l'ha generata;
- ▶ sulla base dell'incidenza sul conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una specifica indicazione in nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

PROSPETTO DEI COSTI BLACK - LIST

I soggetti che intrattengono operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (ossia Paesi che hanno un regime fiscale particolarmente agevolato – si vedano le tabelle sottostanti) devono monitorare attentamente tali rapporti: la mancata separata evidenza nel modello Unico comporta l'applicazione di sanzioni.

Paesi a fiscalità privilegiata per determinati soggetti o attività

- ▶ Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'*Oil Income Tax*, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal *Foreign Investment Code*;
- ▶ Antigua, con riferimento alle *international business companies*, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'*International Business Corporation Act*, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;
- ▶ Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla *tax Incentives Limitation Law*;
- ▶ Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
- ▶ Dominica, con riferimento alle *international companies* esercenti l'attività all'estero;
- ▶ Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle *Free Trade Zones* che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
- ▶ Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'*Export Industry Encourage Act* e alle società localizzate nei territori individuati dal *Jamaica Export Free Zone Act*;
- ▶ Kenia, con riferimento alle società insediate nelle *Export Processing Zones*;
- ▶ Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al *Malta Financial Services Centre Act*, alle società di cui al *Malta Merchant Shipping Act* e alle società di cui al *Malta Freeport Act*;
- ▶ Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a *Corporate Tax* in misura ridotta, alle *Off-shore Companies* e alle *International Companies*;
- ▶ Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella *Colon Free Zone* e alle società operanti nelle *Export Processing Zone*;
- ▶ Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal *Puerto Rico Tax Incentives Act* del 1988 o dal *Puerto Rico Tourist Development Act* del 1993;
- ▶ Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio"; Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle *holding* che esercitano esclusivamente attività *off-shore*.

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

Le limitazioni contenute in quest'ultima sezione valgono anche per le società residenti negli Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria dei medesimi Stati.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3

TEL. 0171.630901

FAX 0171.631614

12100 CUNEO

Sito Internet: www.gentaecappa.it

e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA

01748660048

DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP PER I SOGGETTI IRES

La determinazione dell'imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista, basandosi ora (in linea generale) sulle risultanze del conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione dell'imponibile delle imposte dirette.

Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue:

N°	DESCRIZIONE	NOTE
1	i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art.67, co.1, lett. l), del Tuir	
2	i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all'art.50 del Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale (titolari di partita Iva)	Vedi scheda dettaglio A
3	gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art.53, co.2, lett.c), del Tuir (apporto di solo lavoro)	Vedi scheda dettaglio B
4	i costi per attività commerciali occasionali di cui all'art.67, co.1, lett.i), del Tuir	
5	la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria	Allegare prospetto fornito dalla società di <i>leasing</i> Vedi scheda dettaglio C
6	perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti, procedure esecutive infruttuose, ecc.)	
7	Ici	Allegare copia delle ricevute di pagamento
8	Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9	Allegare prospetto riepilogativo predisposto dal consulente del lavoro Vedi scheda dettaglio D
	Costi per lavoro dipendente degli apprendisti	
	Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto formazione	
	Costi per lavoro dipendente dei disabili	
	Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S	
	Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto	
	Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale	
	Puro costo del lavoro interinale	
Quota Inail gravante sul lavoro interinale	Allegare prospetto riepilogativo rilasciato dalla società fornitrice	
Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro interinale		
9	le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d. immobili patrimonio)	
10	Minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili imputate alla voce E21 del conto economico (componenti straordinarie)	
11	Sopravvenienze passive iscritte nella voce E21, correlate a voci tassate in precedenti esercizi	Vedi scheda dettaglio E
12	plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d. immobili patrimonio)	
13	Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili	

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

	imputate alla voce E20 del conto economico	
14	Contributi di competenza dell'anno	Allegare la documentazione che comprovi la motivazione della erogazione del contributo Vedi scheda dettaglio F
15	Sopravvenienze attive iscritte nella voce E20, correlate a voci dedotte in precedenti esercizi	Vedi scheda dettaglio E

A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale

È necessario distinguere l'importo dei compensi per gli **amministratori** e altre collaborazioni coordinate continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva.

C) Canoni di *Leasing*

È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di *leasing* in essere la quota relativa agli oneri finanziari.

Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l'utilizzatore è il seguente per ogni contratto:

- ▶ costo sostenuto dalla società di *leasing* per il bene strumentale al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2009;
- ▶ l'importo così ottenuto va sottratto dall'importo del costo di competenza 2009 iscritto a bilancio e la differenza costituisce la quota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap.

Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue:

Inoltre, nel caso di canoni con Iva indetraibile per l'utilizzatore, sia l'importo dei canoni di competenza (F) che il costo del concedente (E) vanno assunti al netto dell'Iva.

D) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2009

È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenza del periodo d'imposta (costituisce un onere interamente deducibile ai fini Irap).

Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo.

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

STUDIO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

GENTA & CAPPA

VIA VITTORIO AMEDEO II, 3
TEL. 0171.630901
FAX 0171.631614
12100 CUNEO
Sito Internet: www.gentaecappa.it
e-mail: info@gentaecappa.it

COD. FISC. e PART. IVA
01748660048

E) Sopravvenienze e insussistenze attive e passive

È necessario individuare l'origine delle sopravvenienze e insussistenze attive e passive per stabilirne la loro eventuale deducibilità/imponibilità ai fini Irap secondo il principio di correlazione temporale.

F) Contributi erogati in base a norma di legge

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso a formare la base imponibile Irap (anche se non tassati ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (salvo esclusioni previste dalle leggi istitutive dei singoli contributi):

GENTA & CAPPA

RAGIONIERE TRIBUTARISTA & RAGIONIERE COLLEGIATO
ISCRITTI AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI